

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	2	(Sezione 4 – Divieto di costituzione di classi iniziali articolate in gruppi relativi a singoli indirizzi negli istituti tecnici, artistici e negli istituti d'arte) .....	10
Missioni valevoli nella seduta del 9 marzo 2004 .....	2	(Sezione 5 – Iniziative per l'applicazione degli aumenti previsti dall'ultimo contratto del comparto scuola a favore del personale collocato a riposo nel mese di settembre 2003) .	10
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	2	(Sezione 6 – Misure per vigilare sull'applicazione degli aumenti delle tariffe aeroportuali per la sicurezza delle persone e dei bagagli) .....	11
Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti (Annunzio di una relazione) .....	3	(Sezione 7 – Collegamenti tra l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia e Roma) .....	12
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	3	<b>Disegno di legge di conversione S. 2700 (approvato dal Senato) n. 4725</b> .....	13
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili nel corso della seduta) .....	13
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .....	15
<b>Interpellanze ed interrogazioni</b> .....	6	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) ....	15
(Sezione 1 – Normativa sul numero minimo di alunni necessari per la costituzione delle prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazioni funzionanti con un solo corso) .....	6	(Sezione 4 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	15
(Sezione 2 – Applicabilità alla dirigenza scolastica della normativa sullo <i>spoil system</i> ) ..	7	(Sezione 5 – Modifiche apportate dal Senato) .	20
(Sezione 3 – Iniziative per l'erogazione delle spettanze in favore dei docenti impegnati nei corsi abilitanti) .....	9	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	22

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 9 marzo 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Lion, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Parolo, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Rizzo, Sandri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stradella, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla seduta pomeridiana della seduta)*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Barbieri Emerenzio, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micchiché, Molgora, Parolo, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Rizzo, Sandri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stradella,

Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

In data 8 marzo 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

REALACCI: « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese » (4794).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

MILANESE ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di diritti dei figli naturali nella spartizione dell'eredità » (4757) *Parere della I Commissione.*

*VII Commissione (Cultura):*

« Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari » (4735) *Parere delle Commissioni I,*

V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV.

### **Annunzio della relazione della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.**

Il presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, con lettera in data 3 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, la relazione della Commissione stessa sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti per gli esercizi 1998, 1999 e 2000 (doc. X, n. 1).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia:

con lettera in data 2 marzo 2004, sentenza n. 69 del 23 febbraio-2 marzo 2004 (doc. VII, n. 428), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge della regione Puglia 31 gennaio 2003, n. 2 (Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate).

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).*

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia,

nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 62 del 9-12 febbraio 2004 (doc. VII, n. 427), con la quale: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Palermo;

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente).*

Sentenza n. 70 del 23 febbraio-2 marzo 2004 (doc. VII, n. 429) con la quale: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, dell'articolo 10 e dell'articolo 24, commi 1, 2 e 4 della legge della regione Toscana 26 luglio 2002, n. 29, recante « Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), e successive modificazioni », sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 114, 117 e 120 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 9 e dell'articolo 24, comma 3, della predetta legge della regione Toscana 26 luglio 2002, n. 29, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 114, 117 e 120 della Costituzione;

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente).*

Sentenza n. 71 del 23 febbraio-2 marzo 2004 (doc. VII, n. 430) con la quale: di-

chiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge della regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lettera *p*), e 120, secondo comma, della Costituzione;

*alla XI Commissione permanente (Lavoro).*

Sentenza n. 72 del 23 febbraio-2 marzo 2004 (doc. VII, n. 431), con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24 dalla legge della regione Puglia 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina dal trasporto pubblico locale), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lettera *p*), e 120, secondo comma, della Costituzione;

*alla IX Commissione permanente (Trasporti).*

Sentenza n. 73 del 23 febbraio-2 marzo 2004 (doc. VII, n. 432), con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della medesima legge regionale n. 37 del 2002, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della medesima legge regionale n. 37 del 2002, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *m*), della Costituzione;

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente).*

Sentenza n. 74 del 23 febbraio-2 marzo 2004 (doc. VII, n. 433), con la quale: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Basilicata 23 aprile 2003, n. 13 (Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7, articolo 43), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lettera *p*), 118, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione;

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente).*

Sentenza n. 75 del 23 febbraio-2 marzo 2004 (doc. VII, n. 434), con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge della regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10 (Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'esercizio 2002), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *o*), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della predetta legge della regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera *m*), e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

*alla XI Commissione permanente (Lavoro).*

Sentenza n. 76 del 23 febbraio-2 marzo 2004 (doc. VII, n. 435), con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della

legge 4 ottobre 1986, n. 657), e dell'articolo 18 della legge della regione siciliana 5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Palermo;

*alla VI Commissione permanente (Finanze).*

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 3 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il

risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per la ricostruzione industriale IRI SpA per il periodo 1° luglio 2001-30 novembre 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 223).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI**

*(Sezione 1 – Normativa sul numero minimo di alunni necessari per la costituzione delle prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazioni funzionanti con un solo corso)*

**A) Interpellanza**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

l'articolo 18, comma 4, del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, « Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola », prevede che le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazioni funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero di alunni, di norma, non inferiore a 20;

il comma 6 del medesimo articolo recita: « Negli istituti di istruzione tecnica, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché nelle scuole in cui siano in atto progetti di modificazione sperimentale degli ordinamenti didattici, qualora non sia possibile la formazione di classi omogenee, può essere consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi, purché gli insegnamenti comuni siano prevalenti (per numero complessivo di ore settimanali di lezione) rispetto agli insegnamenti di indirizzo, le stesse classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 25, i gruppi di indirizzo di

minore consistenza siano costituiti da almeno 10 studenti e sia mantenuta l'unità della classe nelle ore di insegnamento delle materie comuni ai diversi indirizzi... »;

la circolare ministeriale 7 marzo 2003, n. 27, circa i criteri di articolazione degli organici, introduce alcune modifiche e, in particolare, in relazione all'istruzione secondaria di I e di II grado, prevede: « per quanto riguarda la formazione delle classi, fermi restando i limiti massimi previsti dal decreto ministeriale n. 331 del 1998, viene modificato il comma 4 dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale n. 331 del 1998, nel senso che il numero minimo di alunni (20) per l'istituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso è invalicabile e, pertanto, non può subire deroghe. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di alunni di diversi indirizzi di studio. »;

la bozza di decreto interministeriale 7 marzo 2003, concernente « Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004 », all'articolo 5, stabilisce: 1. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20. 2. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di studio di diversi indirizzi, ancorché in presenza di progetti di modificazione « sperimentale » ovvero di innovazione degli ordinamenti didattici. 3. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione ad alcune sezioni sia insufficiente per la costituzione di una classe, il

competente consiglio d'istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti. 4. Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331; parimenti, si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe. 5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331 del 1998 e n. 141 del 1999.»;

L'attuazione della citata circolare ministeriale n. 27 e della bozza del decreto interministeriale 7 marzo 2003 comporterà la soppressione di molte sezioni degli istituti superiori e, in particolare, degli istituti d'arte (arte della ceramica, arredamento, oreficeria ed altri): infatti, le classi articolate (con due sezioni di 15 + 10 allievi) sono il presupposto minimo per consentire la costituzione di classi di 25 alunni, a salvaguardia del mantenimento delle specificità di sezioni e di classi con la presenza di portatori di *handicap*;

in pratica, se non vi è un minimo di 20 alunni iscritti alla prima classe di ogni sezione (arte della ceramica, tecnologia ceramica, decorazione pittorica, arredamento, arti grafiche, oreficeria, arte del tessuto, arte del mosaico ed altre), molte sezioni saranno soppresse, con gravi danni alla cultura e all'economia italiana e con la conseguente espulsione di molte professionalità dal settore artistico;

in particolare, in base alle nuova normativa, rischia la soppressione l'Istituto d'arte « G. Manuppella » di Isernia, unico nella provincia e nel Molise, istituito con regio decreto del 28 maggio 1908;

questo istituto, che vanta novantacinque anni di presenza ed attività, accoglie

studenti provenienti dalle province limitrofe di Campobasso, Caserta, L'Aquila e, perfino, di Foggia e Frosinone;

una tale scuola, dinamica e profondamente radicata nel territorio, non può perdere la propria autonomia ed essere mortificata o ridotta a mera appendice di qualsiasi altra istituzione scolastica;

inoltre, l'Istituto d'arte di Isernia è l'unica scuola provinciale e regionale che annovera tra gli iscritti quindici alunni portatori di *handicap* e vanta la presenza di quattro sezioni ordinamentali: arte del tessuto, arte della ceramica, arte dei metalli e dell'oreficeria, disegnatori di architettura ed arredamento, con il funzionamento da due a tre diversi laboratori per sezione e la presenza di due indirizzi sperimentali relativi al « progetto Michelangelo »: arte, della moda e del costume, architettura ed arredo —;

se il Ministro interpellato non ritenga opportuno mantenere le disposizioni del citato decreto ministeriale n. 331 del 1998, per assicurare la sopravvivenza degli istituti d'arte e, in particolare, mantenere il numero minimo di dieci alunni per ogni indirizzo (sezione) nelle prime classi articolate;

quali iniziative intenda adottare per evitare la soppressione dell'Istituto d'arte « G. Manuppella » di Isernia.

(2-00858) « Di Giandomenico ».

(21 luglio 2003)

**(Sezione 2 – Applicabilità alla dirigenza scolastica delle normativa sullo spoil system)**

## **B) Interpellanza ed interrogazione**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale, amplia considerevol-

mente le previsioni di *spoil system* della dirigenza medesima, già disciplinate con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

la dirigenza scolastica, oggetto di una disciplina specifica nel decreto legislativo n. 165 del 2001, non viene citata nella legge n. 145 del 2002;

in sede di approvazione della legge n. 145 del 2002, nella seduta del 19 giugno 2002, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno n. 9/1696-B/8, che escludeva categoricamente l'applicabilità della normativa in parola ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, vincolando il Governo medesimo nell'interpretazione e nell'attuazione della disciplina in questione;

con la circolare ministeriale n. 49 del 16 maggio 2003, il Ministro interpellato ha esteso taluni effetti della legge n. 145 del 2002 alla dirigenza scolastica, preconstituendo le condizioni per l'applicazione dello *spoil system* ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, in palese violazione della legge, degli obblighi assunti dal Governo con l'ordine del giorno n. 9/1696-8 citato e del contratto di lavoro —:

se intenda, per il dovuto rispetto degli obblighi legislativi, parlamentari e contrattuali, revocare la circolare n. 49 del 16 maggio 2003.

(2-00954) « Sinisi, Rusconi, Sasso, Nicola Rossi ».

(28 ottobre 2003)

CAPITELLI, SASSO, GRIGNAFFINI, MARTELLA, TOCCI, CHIAROMONTE, LOLLI e CARLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in occasione dell'approvazione alla Camera dei deputati della legge 15 luglio 2002, n. 145, venne approvato un ordine del giorno riguardante le modalità di applicazione della medesima alla dirigenza scolastica;

il suddetto ordine del giorno (considerando: *a*) che l'autonomia delle istitu-

zioni scolastiche è ormai principio costituzionalmente garantito dall'articolo 117, comma 3, della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001; *b*) che l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi dello stesso articolo 118, comma 1, nel settore dell'istruzione attiene, soprattutto, al livello delle singole scuole, intese come autonome funzionali che agiscono insieme alle autonomie territoriali, anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'offerta formativa; *c*) che l'autonomia della scuola è sancita a tutela dell'insieme di competenze tecniche da esercitare nel rispetto della libertà d'insegnamento, sancita dall'articolo 33, comma 1, della Costituzione; *d*) che l'autonomia della scuola sotto il profilo del coordinamento tecnico e della relativa gestione amministrativa è affidata al dirigente scolastico, che ne è il legale rappresentante; *e*) che la dirigenza scolastica per le sue peculiari funzioni è stata oggetto di specifica disciplina nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 25) rispetto alla disciplina della dirigenza statale e che tale specificità è stata confermata anche in sede contrattuale, con l'istituzione di una specifica area dirigenziale nell'ambito del comparto scuola, in cui rimane inserita; *f*) che il contratto dell'area V, definitivamente sottoscritto nel marzo 2002, ha previsto che l'incarico di dirigente della singola istituzione scolastica sia conferito attraverso contratti individuali) impegnava il Governo, che accoglieva l'impegno nelle persone del Ministro Frattini e del Sottosegretario Saporito, in sede di applicazione della disciplina riguardante le modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad interpretare tali disposizioni nel senso della loro non applicabilità ai dirigenti scolastici in servizio alla data di entrata in vigore della legge;

il dipartimento per i servizi nel territorio — direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione — uff. V — ha diramato la circolare ministeriale 16 maggio 2003, n. 49, recante ad oggetto: conferimento e mutamento incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2003/2004;

la suddetta circolare, contravvenendo totalmente al citato ordine del giorno e all'impegno assunto dal Governo, prevede una piena attuazione alla dirigenza scolastica del disposto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilendo che: «... con la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, sono state apportate significative innovazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di incarichi dirigenziali»; inoltre, ai sensi della medesima circolare: «... nel rinnovato sistema normativo l'atto di conferimento dell'incarico, ferma restando la natura del rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni di diritto comune e dal contratto collettivo, assume connotazione provvedimentale, ponendosi, pertanto, come determinazione conclusiva di un apposito procedimento amministrativo, che comporta, perciò, la piena applicazione delle regole partecipative di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 241, articoli 7 e seguenti;

per il conferimento degli incarichi, dopo il novellato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, vanno pertanto considerati, oltre alla natura e alle caratteristiche dei compiti assegnati, alle attitudini e alle capacità professionali del singolo dirigente, i risultati precedentemente conseguiti dall'interessato in relazione agli obiettivi fissati;

con il provvedimento d'incarico vanno definiti l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti d'indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto;

la durata dell'incarico non può eccedere il termine di cinque anni;

le suddette disposizioni risultano in contrasto con le norme contrattuali vigenti, oltre che con le indicazioni del citato ordine del giorno, talché ne possono con-

seguire incarichi unilateralmente stabiliti dall'amministrazione senza l'apporto del dirigente scolastico, come portatore di esigenze specifiche contenute nel piano dell'offerta formativa, come anche incarichi della durata di un anno con pregiudizio della funzionalità delle istituzioni scolastiche —:

se non voglia disporre l'adeguamento immediato della citata circolare ministeriale n. 49 del 2003 alla normativa vigente, anche sulla base dei contenuti dell'ordine del giorno parlamentare, al fine di evitare effetti anche a partire dall'anno scolastico 2003-2004, lasciando alla libera dialettica contrattuale la definizione della materia, nell'imminenza dell'avvio del confronto sul contratto dell'area V della dirigenza scolastica quadriennio 2002-2005. (3-03151)

(8 marzo 2004)

(ex 5-02063 del 5 giugno 2003)

**(Sezione 3 — Iniziative per l'erogazione delle spettanze in favore dei docenti impegnati nei corsi abilitanti)**

### **C) Interrogazione**

MOLINARI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nel biennio 1999-2001 molti insegnanti sono stati impegnati in qualità di docenti nell'ambito dei numerosi corsi abilitanti banditi dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001;

detti docenti non hanno ancora ricevuto nessuna retribuzione, peraltro prevista dalle citate ordinanze;

tutti i corsi in oggetto sono tenuti in orario extrascolastico e alcuni anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;

ad oggi, detti insegnanti ancora non hanno ricevuto le spettanze loro dovute —:

quali iniziative il Ministro interpellato intenda adottare con la massima urgenza, affinché vengano accelerate le procedure per l'erogazione delle spettanze in favore dei docenti impegnati nei corsi abilitanti. (3-02032)

(5 marzo 2003)

*(Sezione 4 – Divieto di costituzione di classi iniziali articolate in gruppi relativi a singoli indirizzi negli istituti tecnici, artistici e negli istituti d'arte)*

#### D) Interrogazione

CAPITELLI, SASSO, GRIGNAFFINI e MOTTA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

tra i criteri per la definizione degli organici dei docenti per l'anno scolastico 2003-2004, previsti nel decreto ministeriale del 2003 e anticipati dalla circolare ministeriale n. 27 del 7 marzo 2003, trova posto quello che modifica le precedenti disposizioni, prevedendo, per la costituzione delle classi iniziali negli istituti tecnici, artistici e dell'istituto d'arte, il divieto di « procedere all'articolazione delle classi in gruppi relativi ai singoli indirizzi »;

tali indicazioni sono destinate ad avere un effetto gravissimo nel funzionamento delle suddette scuole del territorio nazionale e, in particolare, degli istituti d'arte, per i quali si prevede la chiusura di molte specializzazioni (ad esempio, la sezione di « arte del mosaico » dell'Isa di Ravenna, « arte del vetro » dell'Isa di Venezia e di Pisa, « arti della grafica » dell'Isa di Urbino, « restauro del libro » e « cinema di animazione » dell'Isa di Chiavari, « arte del tessuto » e « decorazione pittorica » dell'Isa di Sulmona ed altre);

tali scelte costituiscono, ad avviso degli interroganti, uno sfascio che anticipa quello annunciato dalla legge delega —:

se intenda rimediare modificando le suddette indicazioni presenti del citato decreto interministeriale. (3-02606)

(31 luglio 2003)

*(Sezione 5 – Iniziative per l'applicazione degli aumenti previsti dall'ultimo contratto del comparto scuola a favore del personale collocato a riposo nel mese di settembre 2003)*

#### E) Interrogazione

RUTA, RUSCONI, VOLPINI, SINISI, TUCCILLO, MERLO, VERNETTI, REDUZZI, RUGGIERI, SANTINO ADAMO LODDO, MEDURI, CARBONELLA, LOLLI, BOTTINO, COLASIO, STRADIOTTO, MORGANDO e FISTAROL. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in seguito al rinnovo del contratto del personale della scuola, avvenuto nel giugno 2003, sono state adeguate le retribuzioni della categoria interessata, con decorrenza 1° agosto 2003, e corrisposti, in forma contrattata forfettaria, gli arretrati previsti;

a decorrere dal 1° settembre 2003, alcune migliaia di lavoratori della scuola sono stati collocati a riposo e per essi non sono stati aggiornati i relativi decreti emessi dai rispettivi provveditorati agli studi, con i prospetti delle retribuzioni conseguenti agli aumenti contrattuali;

l'Inpdap, preposto al calcolo ed alla corresponsione delle pensioni e delle liquidazioni (trattamento di fine rapporto), nell'adempimento delle proprie competenze, ha provveduto sulla base dei decreti emessi a suo tempo dai rispettivi provveditorati, quindi senza gli adeguamenti previsti dal nuovo contratto;

oggi, a distanza di ben sei mesi, tutti i provveditorati agli studi non hanno ancora emesso i nuovi decreti aggiornati;

tale situazione mal si concilia con i principi posti a tutela dei lavoratori dalla Costituzione e dalla legislazione vigente in materia di lavoro ed arreca gravi disagi a migliaia di lavoratori, che si vedono privati di un diritto fondamentale con la decurtazione delle pensioni, peraltro già penalizzate, come è noto, dal nuovo sistema di calcolo dell'Irpef introdotto dal Governo;

se non si provvederà immediatamente ai nuovi decreti, l'Inpdap, che dovrà provvedere alla corresponsione delle liquidazioni entro il mese di aprile 2004, lo farà ancora sulla base degli stipendi anteriori all'entrata in vigore del nuovo contratto, dunque con importi significativamente inferiori ai dovuti —:

se tale situazione sia da attribuire a disfunzioni conseguenti al subentro, deciso dal Governo, di una nuova ditta per la gestione del *software* che programma a livello centrale stipendi e pensioni del personale dello Stato e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intendano con urgenza intraprendere per risolvere immediatamente la situazione;

quando potranno essere messi in pagamento i conguagli, gli arretrati e le nuove pensioni del personale in congedo dalla scuola al quale si applicano le disposizioni previste dal nuovo contratto;

se si intenda provvedere, con assoluta urgenza, a far sì che le liquidazioni di fine aprile 2004 vengano pagate sulla base degli aumenti contrattuali intervenuti sull'ultimo stipendio di agosto 2003;

se si intenda dare disposizioni appropriate ai provveditorati e all'Inpdap, perché si attivino in tale frangente, con le conoscenze e le risorse a loro disposizione, per risolvere, almeno provvisoriamente e con urgenza, tale situazione. (3-03064)

(12 febbraio 2004)

**(Sezione 6 – Misure per vigilare sull'applicazione degli aumenti delle tariffe aeroportuali per la sicurezza delle persone e dei bagagli)**

**F) Interrogazione**

TIDEI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Per sapere – premesso che:

dal 1° gennaio 2003 andranno in vigore, anche negli aeroporti italiani, gli aumenti delle tariffe per la sicurezza delle persone e dei bagagli;

i rincari serviranno a coprire le spese necessarie per garantire i nuovi *standard* di sicurezza, che prevedono anche il controllo ai raggi X di tutti i bagagli, compresi quelli da stiva;

secondo uno studio commissionato dalle compagnie aeree, le tasse sulla sicurezza garantiscono già ora ampi margini di guadagno alle società aeroportuali; infatti, a Fiumicino, ad esempio, il 59 per cento degli incassi è di margine lordo, a Milano la cifra è ancora più elevata, addirittura il 66 per cento, a Torino il 52 per cento e a Cagliari il 16 per cento;

negli aeroporti italiani, a differenza degli altri aeroporti d'Europa, dove sugli incassi delle società di gestione vigila un'autorità neutrale imposta dall'ente per l'aviazione civile, questa figura non c'è;

i rincari, quindi, saranno applicati in un clima di diffidenza dei viaggiatori, perché i gestori, nonostante i notevoli guadagni già percepiti dalle tasse sulla sicurezza, si apprestano a nuovi e incontrollati aumenti —:

come intenda il Governo vigilare sull'applicazione degli aumenti della tassa sulla sicurezza, tutelando i passeggeri dai rincari non dovuti o eccessivi;

se, alla stregua di quanto avviene negli altri aeroporti europei, il Governo

non ritenga di dover istituire un'autorità neutrale in grado di controllare i guadagni delle società di gestione degli aeroporti e di tutelare gli interessi dei viaggiatori.

(3-01778)

(14 gennaio 2003)

**(Sezione 7 – Collegamenti tra l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia e Roma)**

**G) Interrogazioni**

MARAN. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

i collegamenti tra l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia (Ronchi dei Legionari) e Roma sono da sempre ritenuti insufficienti;

nonostante un incremento di passeggeri del 7 per cento registrato nei mesi di gennaio e febbraio del 2003 rispetto al 2002, l'Alitalia ha, dal 1° aprile 2003, annullato, tramite il vettore *Minerva Airlines*, il volo da Ronchi per Roma delle ore 12.50 e quello da Roma per Ronchi delle ore 15.05;

a tale annullamento, del tutto ingiustificato e mai annunciato dalla compagnia di bandiera, si aggiungono, secondo quanto riportato dalla stampa regionale, la cancellazione di una serie di voli, nei mesi di aprile e maggio 2003, che collegano l'aeroporto di Ronchi con la capitale;

queste cancellazioni riducono l'importanza dello scalo del Friuli-Venezia Giulia in un importante momento storico, come l'allargamento verso est dell'Unione europea —:

come mai, proprio in presenza di eventi internazionali di portata storica, che attribuiscono alla regione Friuli-Venezia Giulia un ruolo maggiore nel nuovo contesto europeo, una struttura strategica come l'aeroporto di Ronchi dei Legionari subisca tale ridimensionamento;

se ciò risulti compatibile con una strategia aziendale legata alle prospettive di tale ruolo internazionale o se, invece, risponda a scelte diverse, in cui prevalgono mere logiche di mercato;

se gli annullamenti siano temporanei o definitivi e, in tale seconda ipotesi, quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare affinché possano essere ripristinati tali collegamenti, così da consentire all'aeroporto di Ronchi dei Legionari di svolgere il ruolo che gli compete. (3-02214)

(28 aprile 2003)

DAMIANI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

i collegamenti tra l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia (Ronchi dei Legionari) e Roma sono da sempre ritenuti insufficienti;

dal 1° aprile 2003, Alitalia ha ulteriormente penalizzato tali collegamenti, annullando, tramite il vettore *Minerva Airlines*, il volo da Ronchi per Roma delle ore 12.30 e quello da Roma per Ronchi delle ore 15.05;

tale annullamento, mai annunciato dalla compagnia di bandiera, risulta del tutto ingiustificato e fortemente penalizzante per l'utenza regionale —:

se questo annullamento sia temporaneo o definitivo e, se così fosse, quali iniziative di propria competenza il Ministro interrogato intenda assumere affinché siano ripristinati tali collegamenti che sono necessari al fine di non isolare ulteriormente la regione Friuli-Venezia Giulia. (3-03152)

(8 marzo 2004)

(ex 4-05957 del 7 aprile 2003)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2700 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2004, N. 9, RECANTE PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI. DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE VITTIME MILITARI E CIVILI DI ATTENTATI TERRORISTICI ALL'ESTERO (APPROVATO DAL SENATO) (4725)**

**(A.C. 4725 — Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. *(Militari di leva e di carriera caduti o infortunati durante il servizio o nelle missioni internazionali).* — 1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari e gli agenti in servizio di leva, in ferma annuale, in ferma pluriennale, in ferma breve, in ferma prefissata ovvero trattenuti o raffermati o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, i sergenti di complemento, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i quali subiscano, per causa di servizio o durante il periodo di servizio, un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge, ed i relativi benefici hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1974, in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia ».

3. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« 3. Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1, deceduti durante il periodo di servizio, che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o che abbiano beneficiato di un risarcimento inferiore, è corrisposto, a domanda degli aventi diritto, uno speciale indennizzo. L'indennizzo è pari a 50 mila euro, comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per coloro che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento, e pari alla cifra residua per coloro che abbiano beneficiato di risarcimenti inferiori. Tali benefici decorrono dal 1° gennaio 1969, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 280 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 3, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti ».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nell'espletamento dell'attività di servizio.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.500.000 euro nel triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**01. 052.** Ruzzante, Minniti, Molinari, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. La sanità militare assume l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare. Essa, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo, dal contatto o dall'esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari o predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle università

pubbliche. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un « Fondo speciale per la tutela della salute » al quale per l'anno 2004 sono assegnati 50 milioni di euro.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**13-ter. 1.** Molinari, Minniti, Calzolaio, Spini, Giovanni Bianchi, Cabras, Tannoni, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

*Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 13-quater. (Tutela sanitaria del personale militare). — 1. Al direttore generale della sanità militare, nell'esercizio delle sue funzioni, è attribuita l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare.

2. L'azione di prevenzione e tutela è esercitata attraverso il personale medico, gli enti e le strutture centrali e periferiche, interforze e di forza armata, della sanità militare.

3. La sanità militare, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo, con particolare riguardo alle missioni internazionali, dal contatto o dall'esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e può predisporre apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle università pubbliche.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un « Fondo speciale per la tutela della salute », al quale, per l'anno 2004, sono assegnati 50 milioni di euro.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**13-ter. 01.** Molinari, Minniti, Calzolaio, Spini, Giovanni Bianchi, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Tanoni, Sereni, Angioni, Lumia, Santino Adamo Loddo, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

**(A.C. 4725 — Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4725 — Sezione 3)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.10 Deiana, 1.6 Calzolaio, 1.11 Spini, 1-bis.50 Grandi, 2.8 Deiana, 3.14 Calzolaio, 3.15 Deiana, 4.2 Pinotti, 4.8 Deiana, 4.6 Folena, 4.51 Calzolaio, 13-ter.1 Molinari, 13-ter.50 Cima, 13-ter.56 Grandi, 15.1 Rizzo e sugli articoli aggiuntivi 1.052 Ruzzante, 1-bis.050 Cru-

cianelli, 3.02 Deiana, 3,050 Pinotti, 4.050 Molinari, 13-ter.01 Molinari, 13-ter.02 Ostillio, 13-ter.050 Calzolaio, 13-ter.051 Molinari, 13-ter.052 Fumagalli, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4725 — Sezione 4)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

ART. 1.

*(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).*

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.

2. L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

3. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 11.627.450.

## CAPO II

### PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

#### ART. 2.

*(Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq).*

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione internazionale in Iraq.

2. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 209.017.084.

#### ART. 3.

*(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).*

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale mi-

litare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

a) *Joint Forge* in Bosnia e alla missione *Over the Horizon Force* ad essa collegata;

b) *Multinational Specialized Unit* (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

c) *Joint Guardian* in Kosovo e Fyrom;

d) *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;

e) *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

f) *Albit, Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania;

g) *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2);

h) *United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea* (UNMEE).

2. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate.

3. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*.

4. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

5. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan.

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 292.919.802.

ART. 4.

*(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).*

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK).

2. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM.

4. È autorizzata fino al 30 giugno 2004, la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*.

5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 7.282.927.

ART. 5.

*(Rinvii normativi).*

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 6.

*(Trattamento assicurativo).*

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 per il servizio di protezione e sicurezza alle dipendenze della delegazione diplomatica speciale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 9.257.

ART. 7.

*(Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali).*

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

ART. 8.

*(Indennità di missione).*

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e 4, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e

continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 3, comma 4, e 4, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardanti la misura dell'indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nella missione di cui all'articolo 3, comma 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 752.060.

ART. 9.

*(Disposizioni in materia contabile).*

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del de-

creto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15.

ART. 10.

*(Compagnia di fanteria rumena).*

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 3, comma 1, la spesa di euro 714.816 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 11.

*(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).*

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

## ART. 12.

*(Disposizioni in materia penale).*

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 3, commi 1, 4, e 5, 4, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

## ART. 13.

*(Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri).*

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2004, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed entro il limite di spesa di euro 23.150.063 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere

richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto per i volontari in ferma breve e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2003 non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, per euro 13.975.837, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, per euro 9.174.226, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 14.

*(Disposizioni di convalida).*

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

## ART. 15.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, escluso l'articolo 13, pari complessivamente a euro 527.488.396,00 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 16.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 4725 – Sezione 5)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*All'articolo 1, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».*

*Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:*

« ART. 1-bis. – *(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul).* – 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: “alla data dell'evento”, sono inserite le seguenti: “, nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste” ».

*All'articolo 2, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».*

*All'articolo 3:*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42 »;

*al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».*

*All'articolo 4:*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42 »;

*al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».*

*All'articolo 6, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».*

*All'articolo 8, al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 3, comma 4, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».*

*All'articolo 9, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente decreto ».*

*Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:*

« ART. 9-bis. — (Cessione di materiali e sostegno logistico). — 1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate e Forze di polizia irachene materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate e Forze di polizia irachene ».

*All'articolo 12, al comma 2, le parole:* « sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate » *sono sostituite dalle seguenti:* « e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate ».

*All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole:* « all'articolo 34 » *sono inserite le seguenti:* « , comma 8, ».

*Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 13-bis. — (Forze di completamento). — 1. Per le esigenze connesse con le operazioni militari internazionali di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell'anno 2004 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale

personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti di contingenti a tal fine determinati, per l'anno 2004, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

ART. 13-ter. — (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). — 1. È autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute ».

*All'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, esclusi gli ar-

ticoli 1-*bis* e 13, pari complessivamente a 531.601.831 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ».

**(A.C. 4725 – Sezione 6)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**CAPO I**

**MISSIONE UMANITARIA E  
DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ**

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. (*Militari di leva e di carriera caduti o infortunati durante il servizio o nelle missioni internazionali*). – 1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari e gli agenti in servizio di leva, in ferma annuale, in ferma pluriennale, in ferma breve, in ferma prefissata ovvero trattenuti o raffermati o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, i sergenti di complemento, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i quali subiscano, per causa di servizio o durante il periodo di servizio, un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. I benefici di cui al presente articolo si applicano a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge, ed i relativi benefici hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1974, in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia ».

3. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« 3. Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1, deceduti durante il periodo di servizio, che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o che abbiano beneficiato di un risarcimento inferiore, è corrisposto, a domanda degli aventi diritto, uno speciale indennizzo. L'indennizzo è pari a 50 mila euro, comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per coloro che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento, e pari alla cifra residua per coloro che abbiano beneficiato di risarcimenti inferiori. Tali benefici decorrono dal 1° gennaio 1969, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 280 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 3, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti ».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi ed a carico, qualora

unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nell'espletamento dell'attività di servizio.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.500.000 euro nel triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**01. 052.** Ruzzante, Minniti, Molinari, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. (*Tutela sanitaria del personale militare*). — 1. Nell'ambito delle competenze affidate dalla vigente normativa ai nuclei di medicina del lavoro della sanità militare, è sistematicamente attuata una particolare attività di tutela della salute del personale militare impiegato o da impiegare in missioni internazionali.

2. Il Ministro della difesa emana annualmente una direttiva al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti al personale, nelle varie condizioni di impiego operativo con particolare riguardo alle missioni internazionali, dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un « Fondo speciale per la tutela della salute », al quale, per l'anno 2004, sono assegnati 50 milioni di euro destinati a potenziare le attività di tutela sanitaria del personale, anche predisponendo apposite convenzioni per operare congiuntamente con centri ricerche qualificati e con le università pubbliche e per sostenere economicamente il personale

colpito da patologie presumibilmente derivanti dalle condizioni indicate al comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**01. 053.** Ruzzante, Molinari, Minniti, Calzolaio, Spini, Giovanni Bianchi, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Tanoni, Sereni, Angioni, Lumia, Santino Loddo, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. Al decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « attività degli organismi internazionali », sono aggiunte le seguenti: « facenti capo all'Organizzazione delle Nazioni Unite e limitatamente alla necessità della programmazione degli interventi umanitari e di cooperazione, »;

b) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: « appalti pubblici di servizi », sono aggiunte le seguenti: « , qualora la spesa del singolo intervento non superi i 300 mila euro, »;

c) all'articolo 3, il comma 4 è soppresso;

d) all'articolo 4, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: « 3-*ter*. In ordine alle procedure da attivare ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e del comma 3 del presente articolo è comunque garantito il rispetto del principio comunitario di trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici ».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , come modificato dalla legge di conversione del presente decreto.*

**01. 01.** Calzolaio, Spini, Minniti, Cima, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

**ART. 1.**

*(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).*

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Rizzo, Armando Cossutta, Vertone.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È disposto il rientro in Italia con decorrenza immediata dei contingenti militari di stanza a Nassirya, relativi alla missione di cui al decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

**1. 2.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia, Pisapia, Pisa, Folena, Cento, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Rizzo.

*Al comma 1, sostituire la parola: umanitaria con le seguenti: politico-diplomatica.*

*Conseguentemente:*

*alla rubrica, sostituire la parola: umanitaria con le seguenti: politico-diplomatica;*

*al titolo del Capo I, sostituire la parola: umanitaria con le seguenti: politico-diplomatica.*

**1. 3.** Spini, Calzolaio, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melan-

dri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

*Al comma 1, dopo la parola: umanitaria aggiungere le seguenti: , politico-diplomatica.*

**1. 4.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Boato, Lion, Zanella.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 5.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. L'organizzazione della missione politico-diplomatica in Iraq è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione delle linee generali per l'attuazione degli interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 219; previsione che gli stessi interventi siano commissionati dal Ministero degli affari esteri in base alle disposizioni e alle modalità decise dall'organismo di cui sopra, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui al presente articolo;

b) definizione delle modalità di raccordo con le autorità civili e le strutture amministrative locali e di governo;

c) previsione di un organismo di coordinamento della missione, con il compito di attuare gli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito dalla legge 1° agosto

2003, n. 219, presieduto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, scelto tra il personale del Ministero con comprovata professionalità nel campo della cooperazione internazionale;

d) nell'ambito dell'organismo di cui alla lettera a), previsione della partecipazione di tre rappresentanti delle organizzazioni non governative italiane indicati dall'organismo di coordinamento di queste ultime, di un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, del comandante del contingente militare in servizio in Iraq, di un rappresentante della Croce rossa italiana, di un esperto in conservazione dei beni culturali indicato dal Ministero dei beni e della attività culturali;

e) previsione che l'organismo di cui alla lettera a) sia inserito temporaneamente nella struttura di cui agli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.

*2-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**1. 6.** Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Molinari, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Santino Adamo Loddo, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , ferma restando la completa autonomia dell'attività delle organizzazioni non governative.

**1. 7.** Crucianelli, Giovanni Bianchi, Calzolaio, Spini, Molinari, Minniti, Cima, Cabras, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il Ministro degli esteri e il Ministro delle attività produttive riferiscono trimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo.

**1. 8.** Spini, Giovanni Bianchi, Calzolaio, Molinari, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Santino Adamo Loddo, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il Ministro degli esteri e il Ministro delle attività produttive riferiscono quadrimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo.

**1. 50.** Pisa, Spini, Giovanni Bianchi, Calzolaio, Molinari, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Santino Adamo Loddo, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per le finalità di cui al presente articolo, il personale italiano opera autonomamente dalle Forze armate dei paesi occupanti di cui alla risoluzione 1511 del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

**1. 9.** Folena, Calzolaio, Spini, Minniti, Cima, Cabras, Crucianelli, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 10.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spina, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** Alle agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la somma complessiva di 150 milioni di euro in ragione d'anno, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa tra le diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare, scolastico-educativo e culturale.

**3-ter.** Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma **3-bis** si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**1. 11.** Spini, Molinari, Calzolaio, Minniti, Santino Adamo Loddo, Cima, Cabras, Giovanni Bianchi, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Tanoni, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

#### ART. 1-bis.

*(Disposizione in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nasiriyah e di Istanbul).*

*Al comma 1, sostituire le parole: « , nei limiti delle risorse ivi previste » con le seguenti: « . Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ».*

**1-bis. 50.** Grandi.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-ter.** *(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)* — 1. Al fine di

determinare condizioni di equivalente attenzione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativa al riconoscimento di borse di studio scolastiche e universitarie, nonché di accesso a servizi formativi a vario titolo, agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è incrementata nella misura di 250 mila euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-bis. 01.** Molinari, Ruzzante, Calzolaio, Spini, Minniti, Santino Adamo Loddo, Cima, Cabras, Crucianelli, Folena, Giovanni Bianchi, Fumagalli, Tanoni, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-ter.** *(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)* — 1. Al fine di determinare condizioni di equivalente attenzione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativa al riconoscimento di borse di studio scolastiche e universitarie, agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è incrementata nella misura di 250 mila euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del-

l'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-bis. 02.** Ruzzante, Molinari, Calzolaio, Spini, Minniti, Santino Adamo Loddo, Cima, Cabras, Crucianelli, Folena, Giovanni Bianchi, Fumagalli, Tanoni, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Le attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:

a) il decreto istituisce un organismo di coordinamento della missione, con il compito di attuare gli interventi di cui all'articolo 1, presieduto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, scelto tra il personale del Ministero con comprovata professionalità nel campo della cooperazione internazionale; l'organismo di coordinamento è altresì composto da tre rappresentanti delle organizzazioni non governative italiane indicati dall'organismo di coordinamento di queste ultime, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, dal comandante del contingente militare in servizio in Iraq, da un rappresentante della Croce rossa italiana, da un esperto in conservazione dei beni culturali, indicato dal Mi-

nistero dei beni culturali e ambientali; la nomina dell'organismo di coordinamento è effettuata nel medesimo decreto ed è inserita temporaneamente nella struttura di cui agli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

b) il decreto prevede le linee generali per l'attuazione delle azioni nei campi di cui all'articolo 1, comma 2, ed il raccordo con le autorità civili e le strutture amministrative locali e di governo ».

**1-bis. 050.** Crucianelli.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Al decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, prima del comma 1 dell'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« 01. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono commissionati dal Ministero degli affari esteri, in base alle disposizioni ed alle modalità decise dall'organismo di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui al presente articolo ».

**1-bis. 051.** Fumagalli.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Al decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « personale militare in Iraq » aggiungere le seguenti: « , che opera autonomamente dalle Forze armate dei paesi occupanti di cui alle risoluzioni 1483 e 1511 del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle nazioni unite, fino all'istituzione di una missione di sicurezza autorizzata dalle Nazioni unite ».

**1-bis. 052.** Calzolaio.

## CAPO II

## PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

## ART. 2.

*(Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire le parole: euro 531.601.831 con le seguenti: euro 318.471.312.*

**2. 4.** Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Zanella, Calzolaio, Spini, Minniti, Molinari, Cima, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Tannoni, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzante, Santino Adamo Loddo, Pecoraro Scanio.

*Sopprimerlo.*

**\*2. 1.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Boato, Lion, Zanella.

*Sopprimerlo.*

**\*2. 50.** Rizzo, Armando Cossutta, Vertone.

*Sopprimerlo.*

**\*2. 51.** Folena, Grandi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Ministro della difesa dispone il graduale rientro dei militari italiani e dei Carabinieri impegnati in Iraq entro il 31 marzo 2004.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 209.017.084 con le seguenti: euro 105.000.000.*

**2. 58.** Grandi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È disposto il rientro in Italia con decorrenza immediata dei contingenti militari di stanza a Nassirya, relativi alla missione di cui al decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

**2. 6.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia, Pisapia, Pisa, Folena, Cento, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 9 marzo 2004.*

**2. 7.** Folena, Calzolaio, Fumagalli, Melandri, Pisa, Pinotti, Crucianelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 12 marzo 2004.*

**2. 52.** Folena.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 31 marzo 2004.*

**2. 53.** Melandri, Grandi.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 10 aprile 2004.*

**2. 54.** Mussi.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 20 aprile 2004.*

**2. 55.** Pisa.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 2004 *con le seguenti:* 30 aprile 2004.

**2. 56.** Lolli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 2004 *con le seguenti:* 10 maggio 2004.

**2. 57.** Sciacca.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 8.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

#### ART. 3.

*(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).*

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Rizzo, Armando Cossutta, Vertone.

*Ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sostituire le parole:* 30 giugno 2004 *con le seguenti:* 31 dicembre 2004.

*Conseguentemente:*

*al comma 6, sostituire le parole:* di euro 292.919.802 *con le seguenti:* di euro 585.838.604;

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**3. 2.** Angioni, Molinari, Calzolaio, Spini, Santino Adamo Loddo, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melan-

dri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d) ed f).*

**3. 3.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*3. 4.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*3. 5.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Boato, Lion, Zanella.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*3. 7.** Vigni, Fumagalli, Folena, Calzolaio, Melandri, Pisa, Pinotti, Crucianelli.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 30 giugno 2004, *con le seguenti:* 20 marzo 2004.

**3. 8.** Buffo, Crucianelli, Folena, Calzolaio, Fumagalli, Melandri, Pisa.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 30 giugno 2004, *con le seguenti:* 31 marzo 2004.

**3. 54.** Bielli.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 30 giugno 2004, *con le seguenti:* 10 aprile 2004.

**3. 53.** Melandri.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 30 giugno 2004, *con le seguenti:* 20 aprile 2004.

**3. 52.** Crucianelli.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 30 giugno 2004, *con le seguenti:* 30 aprile 2004.

**3. 51.** Calzolaio.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 30 giugno 2004, *con le seguenti:* 10 maggio 2004.

**3. 50.** Fumagalli.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* all'operazione internazionale *fino alla fine del comma con le seguenti:* alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour*.

**3. 9.** Pisa, Calzolaio, Spini, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Grandi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il personale militare e civile italiano che partecipi all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* ad essa collegate è posto a disposizione dell'operazione internazionale *International Security Assistance Force - ISAF*, previ accordi con i responsabili di quest'ultima operazione. Sono fatti salvi gli effetti della partecipazione del personale all'operazione *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**3. 10.** Minniti, Calzolaio, Spini, Cima, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

*Sopprimere il comma 3.*

**3. 11.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il personale militare e civile impegnato nelle missioni *Enduring Freedom*, *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour*, viene posto a disposizione dell'operazione internazionale di cui al presente comma.

**3. 55.** Pisa.

*Sopprimere il comma 4.*

**3. 12.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Sopprimere il comma 5.*

**3. 13.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, conduce un'indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per operazioni internazionali dal 1990.

*5-ter.* Il Ministro della difesa, con uno o più decreti ministeriali, dispone l'erogazione di contributi, a carico di Difeassist, a favore delle famiglie di militari che risultino affetti o deceduti per linfoma di Hodgkin o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.

*5-quater.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi *5-bis* e *5-ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

*5-quinquies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 14.** Calzolaio, Molinari, Spini, Tanoni, Minniti, Cima, Giovanni Bianchi, Labate, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Santino Adamo Loddo.

*Al comma 6, sostituire le parole: euro 292.019.802 con le seguenti: euro 109.844.900.*

**3. 15.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-bis.**

1. Al personale impiegato o da impiegare in missioni internazionali e in situazioni operative, nelle quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene, è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

2. Al personale di cui al comma 1 sono impartite adeguate istruzioni per l'uso degli strumenti di cui al predetto comma.

3. Il ministro della salute, di concerto con i ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile

dei contingenti impiegati nelle missioni di cui al comma 1, nonché gli effetti derivanti dall'impiego di proiettili all'uranio impoverito o altri agenti patogeni.

4. Al personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 050.** *(nuova formulazione)* Pinotti, Molinari, Cima, Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Tanoni, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Santino Adamo Loddo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-bis.**

1. Al personale impiegato nelle missioni militari all'estero è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

2. Il ministro della salute; di concerto con i ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni di cui al comma 1.

3. Al personale civile e militare che a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3 risulti affetto da patologie connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**3. 02.** *(nuova formulazione)* Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spezia, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia, Pisapia.

#### ART. 4.

*(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).*

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Rizzo, Armando Cossutta, Vertone.

*Ai commi 1, 2, 3 e 4, sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2004.*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: euro 7.282.927 con le seguenti: euro 14.565.854. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.*

**4. 2.** Pinotti, Calzolaio, Spini, Molinari, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Tanoni, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Santino Adamo Loddo.

*Al comma 1, dopo le parole: alla missione aggiungere le seguenti: di pace.*

**4. 50.** Bielli.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 3.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Sopprimere il comma 3.*

**4. 4.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Sopprimere il comma 4.*

**4. 5.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio collabora con il Comitato di valutazione post-bellica dell'UNEP. D'intesa con i Ministri della salute, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro degli affari esteri promuove un'iniziativa internazionale per il monitoraggio, la bonifica e la messa in sicurezza delle aree colpite da armamenti ad uranio impoverito e per lo studio e l'informazione sugli effetti dell'utilizzo di armamenti ad uranio impoverito sui contingenti militari italiani che sono stati chiamati a operare in tali aree.

*4-ter.* Per le finalità di cui al comma 4-bis si tiene conto anche dei dati raccolti dalle commissioni istituite dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

*4-quater.* All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004 2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 51.** Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Molinari, Santino Adamo Loddo, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Al personale che partecipa alla missione denominata EUPM, di cui al comma 3, e al personale che partecipa alla missione denominata EUPOL *Proxima*, di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'Accordo approvato dal Consiglio dell'Unione europea (2003/C 321/02), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 31 dicembre 2003, relativo allo statuto dei militari e del personale civile, in quanto recepito dallo Stato italiano.

*4-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *4-bis* si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata « Fondo speciale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 6.** Folena, Buffo, Calzolaio, Fumagalli, Melandri, Pisa, Pinotti, Crucianelli, Cabras, Ranieri, Sereni, Spini, Angioni, Lumia, Luongo, Rotundo, Ruzzante.

*Al comma 5, sostituire le parole: euro 7.282.927 con le seguenti: euro 1.820.730.*

**4. 8.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*ART. 4-bis. (Interventi straordinari in aree contaminate).* — 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio collabora con il Comitato di valutazione post-bellica dell'UNEP.

2. D'intesa con i Ministeri della salute, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero degli esteri promuove un'iniziativa internazionale per il monitoraggio, la bonifica e la messa in sicurezza delle aree colpite da armamenti ad uranio impoverito e per lo studio e l'informazione sugli effetti dell'utilizzo di armamenti ad uranio impoverito sui contingenti militari italiani che sono stati chiamati ad operare in tali aree.

3. Per le finalità di cui al comma 2, si tiene conto anche dei dati raccolti dalle Commissioni istituite dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 050.** Molinari, Calzolaio, Giovanni Bianchi, Tonino Loddo, Spini, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Santino Adamo Loddo, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tannoni.

**ART. 6.**

*(Trattamento assicurativo).*

*Al comma 1, dopo le parole: della missione aggiungere le seguenti: di pace.*

**6. 50.** Mussi.

## ART. 9-bis.

(Cessione di materiali e sostegno logistico).

Sopprimerlo.

**9-bis. 1.** Rizzo, Armando Cossutta, Verdone.

Al comma 1, dopo la parola: difesa aggiungere le seguenti: , esclusivamente nel quadro di una gestione ONU della transizione.

**9-bis. 50.** Grandi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , esclusivamente nel quadro di una gestione ONU della transizione.

**9-bis. 51.** Grandi.

## ART. 12.

(Disposizioni in materia penale).

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

**12. 1.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Boato, Lion, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: agli articoli 3, commi 1, 4, e 5, 4, commi 2, 3 e 4 con le seguenti: al presente decreto.

**12. 2.** Minniti, Molinari, Calzolaio, Spini, Giovanni Bianchi, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

Sopprimere il comma 1.

**\*12. 3.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

Sopprimere il comma 1.

**\*12. 50.** Lolli.

Al comma 1, sostituire le parole da: , commi 2 e 3, fino a: articolo 9 con le seguenti: si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

**12. 51.** Vigni.

Sopprimere il comma 2.

**12. 5.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

**2-bis.** La richiesta del Ministro della giustizia è necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non per i reati comuni commessi dallo straniero nei territori indicati, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui al comma 2.

**12. 6.** Melandri, Folena, Sciacca, Calzolaio, Fumagalli, Pisa, Pinotti, Crucianelli, Cabras, Ranieri, Sereni, Spini, Angioni, Lumia, Luongo, Rotundo, Ruzzante.

Al comma 4, sostituire le parole: commi 1, 4 e 5 con le seguenti: commi 1, 2, 3, 4 e 5.

**12. 7.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Boato, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. — 1. Non è punibile il militare che rifiuta di fare uso delle armi quando non ne ritiene giustificato l'uso per ragioni di coscienza.

**12. 01.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spina, Pisa, Cento, Cima, Zanella, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia, Pecoraro Scanio.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. — 1. Gli appartenenti alle Forze armate impegnate fuori dai confini della Repubblica in missioni e operazioni militari non finalizzate alla difesa del territorio nazionale possono, in qualsiasi momento, per intervenuto contrasto tra i profili di ingaggio e il contesto operativo della missione, chiedere di rientrare in Italia, restando a disposizione dell'arma di appartenenza o congedandosi.

**12. 050.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spina, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia, Pisa, Cento.

ART. 13-ter.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. Al personale militare o civile impiegato in missioni all'estero o in strutture nel territorio nazionale nelle quali è possibile un rischio di contaminazione da radiazioni di uranio impoverito o da altre sostanze inquinanti dannose, è fatto obbligo di usare tutti gli strumenti necessari atti a proteggersi ed evitare il contatto, l'inalazione o l'ingestione di sostanze radioattive o tossiche. Al predetto personale sono fornite tutte le informazioni sui rischi che corrono e le istruzioni per l'uso corretto del materiale di prevenzione.

1-ter. Il ministro della salute, di concerto con i ministri della difesa e dell'am-

biente e della tutela del territorio, promuove controlli sul personale militare e civile impiegato in missioni all'estero dove sono presenti rischi di contaminazione da uranio o da agenti nocivi; predispone, inoltre, immediate ricerche sugli effetti derivanti dall'uso dell'uranio impoverito, predisponendo di conseguenza adeguate misure per la prevenzione e la cura.

1-quater. È istituito, presso il Ministero della salute, un fondo per sostenere le spese mediche del personale, di cui al comma 1-bis, affetto da patologie correlate alla contaminazione da uranio o da altre sostanze nocive. La dotazione del fondo è fissata in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2004. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**13-ter. 50.** (nuova formulazione) Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Boato, Lion, Zanella.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. Al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti al personale impegnato nelle varie condizioni di impiego operativo nelle missioni internazionali dal contatto o dall'esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, il Ministero della difesa si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari, standardizzandone l'attività e predisponendo apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle università pubbliche. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un « Fondo speciale per la tutela della salute » al quale per l'anno 2004 sono assegnati 50 milioni di euro.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**13-ter. 57.** Molinari, Minniti, Calzolaio, Spini, Giovanni Bianchi, Cabras, Tanoni, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR e dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei teatri operativi all'estero dove hanno operato contingenti militari italiani per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione al lavoro svolto dalla commissione istituita dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nell'anno 2000.

1-ter. La commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 dicembre 2004.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**13-ter. 52.** Calzolaio, Molinari, Spini, Minniti, Giovanni Bianchi, Santino Adamo Loddo, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR e dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito sui teatri operativi al di fuori dei confini nazionali dove hanno operato contingenti militari italiani per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004.

1-ter. La commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 dicembre 2004.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**13-ter. 53.** Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Molinari, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

**1-bis.** Per le finalità di cui al comma 1, è istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR e dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei teatri operativi all'estero dove hanno operato contingenti militari italiani per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione al lavoro svolto dalla commissione istituita dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nell'anno 2000.

**1-ter.** La commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 dicembre 2004.

**1-quater.** All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**1-quinquies.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**13-ter. 54.** Calzolaio, Molinari, Spini, Minniti, Giovanni Bianchi, Santino Adamo Loddo, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

**1-bis.** Per le finalità di cui al comma 1, è istituita una commissione scientifica con

esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR e dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito sui teatri operativi al di fuori dei confini nazionali dove hanno operato contingenti militari italiani per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004.

**1-ter.** La commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 dicembre 2004.

**1-quater.** All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**1-quinquies.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**13-ter. 55.** Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Molinari, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**1-bis.** Fino alla conclusione dello studio previsto dal comma 1, i militari italiani sono dislocati, nel rispetto del principio di precauzione, fuori dalle zone a rischio per la salute, tranne che per interventi di emergenza di natura sanitaria.

**13-ter. 56.** Grandi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

**1-bis.** La sanità militare assume l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare. Essa, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo, dal contatto o dall'esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari o predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle università pubbliche. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un « Fondo speciale per la tutela della salute » al quale per l'anno 2004 sono assegnati 50 milioni di euro.

**1-ter.** All'onere di cui al comma **1-bis** si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**13-ter. 1.** Molinari, Minniti, Calzolaio, Spini, Giovanni Bianchi, Cabras, Tanoni, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

*Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 13-quater.** (*Tutela sanitaria del personale militare*). — 1. Al direttore generale della sanità militare, nell'esercizio delle sue funzioni, è attribuita l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare.

2. L'azione di prevenzione e tutela è esercitata attraverso il personale medico, gli enti e le strutture centrali e periferiche, interforze e di forza armata, della sanità militare.

3. La sanità militare, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo, con particolare riguardo alle missioni internazionali, dal contatto o dall'esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente pato-

gene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e può predisporre apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle università pubbliche.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un « Fondo speciale per la tutela della salute », al quale, per l'anno 2004, sono assegnati 50 milioni di euro.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**13-ter. 01.** Molinari, Minniti, Calzolaio, Spini, Giovanni Bianchi, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Tanoni, Sereni, Angioni, Lumia, Santino Adamo Loddo, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

*Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 13-quater.** — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo al Ministero della difesa di assicurare il proprio personale, facente parte a qualsiasi titolo di contingenti militari che partecipino a missioni all'estero, mediante specifiche polizze atte a garantire senza nesso di causalità i rischi da malattia e decesso, nonché ogni spesa connessa e conseguente, prevedendo anche l'estensione del periodo di copertura ai dieci anni successivi alla data di rientro dei soggetti interessati dalle operazioni svolte fuori dal territorio nazionale.

2. Alle famiglie dei militari ammalati o deceduti, anche senza vincolo di causalità, successivamente alla partecipazione a missioni all'estero svoltesi dal 1° gennaio 1990

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può essere concesso dal Ministro della difesa, previa domanda, un contributo a titolo straordinario, rapportato alla gravità dell'evento ed alle condizioni economiche familiari, nonché alle spese sostenute, entro il limite massimo di 100.000 euro per singolo intervento.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei commi precedenti, valutati in 5 milioni di euro per l'anno in corso, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa indicata al successivo articolo 15.

**13-ter. 02.** Ostillio.

*Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 13-*quater*. (*Monitoraggio ambientale*). — 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con i Ministri della difesa e della salute, predispone una ricerca, entro il 2004, sul livello di radioattività delle acque e del suolo presente nei teatri operativi all'estero dove hanno operato o operano contingenti militari italiani.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**13-ter. 050.** Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Molinari, Cima, Cabras, Carboni, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Maurandi, Melandri, Ranieri, Sereni,

Angioni, Lumia, Luongo, Tanoni, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Santino Adamo Loddo.

*Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 13-*quater*. (*Monitoraggio ambientale*). — 1. Il Ministro della difesa, di intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e degli affari esteri, predispone una ricerca, entro il 2004, sul livello di radioattività delle acque e del suolo presente nei teatri operativi all'estero dove hanno operato o operano contingenti militari italiani.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**13-ter. 051.** Molinari, Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Cima, Cabras, Carboni, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Maurandi, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Tanoni, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Santino Adamo Loddo.

*Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 13-*quater*. (*Monitoraggio ambientale*). — 1. Il Ministro degli affari esteri, di intesa con i Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, predispone una ricerca, entro il 2004, sul livello di radioattività delle acque e del suolo presente nei teatri operativi all'estero dove hanno operato o operano contingenti militari italiani.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**13-ter. 052.** Fumagalli, Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Cima, Cabras, Molinari, Carboni, Crucianelli,

Folena, Maurandi, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Tannoni, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Santino Adamo Loddo.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 15.

*(Copertura finanziaria).*

*Sopprimerlo.*

**15. 1.** Rizzo, Armando Cossutta, Vertone.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

